



## *Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Indizione delle procedure di assunzione del personale docente inserito a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 in attuazione dell'articolo 1 - quater del Decreto Legge 29 marzo 2016 n. 42 convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89*

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" e successive modificazioni;
- VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 32;
- VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" e successive modificazioni;
- VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013" e, in particolare, l'articolo 7;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

## *Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*documentazione amministrativa*” e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 38;

VISTO il D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 di indizione delle procedure concorsuali per il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante ad oggetto “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che ha, tra l’altro, istituito i posti di potenziamento di cui alla tabella 1 allegata alla richiamata Legge 13 luglio 2015, n. 107 ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia;

VISTO il Decreto Legge 29 marzo 2016 n. 42 “recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca” convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89 ;

VISTO l’articolo 1 - quater del Decreto Legge 29 marzo 2016 n. 42 convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89 che dispone: “Fino all’approvazione delle graduatorie della scuola dell’infanzia del concorso di cui all’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell’infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale del 25 settembre 2012, n. 75, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all’articolo 399, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994. n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all’articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all’articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015” ;

VISTI i dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo del Ministero, in ordine alla consistenza delle graduatorie di merito del personale docente della scuola dell’infanzia, sia per posto comune, che per sostegno delle istituzioni scolastiche statali approvate per effetto del decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 29 marzo 2016 n. 42 convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89;

RITENUTO necessario che le comunicazioni con gli aspiranti all’assunzione avvengano, esclusivamente, per il tramite del sistema informativo del Ministero, al fine di consentirne l’elaborazione in tempi certi e di garantire l’uniformità delle comunicazioni a modelli comuni;

INFORMATE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

# *Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## DECRETA

### Articolo 1

*Procedura di assunzione del personale docente iscritto nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82*

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 1 - quater del Decreto Legge 29 marzo 2016 n. 42 convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89 è indetta, per l'anno scolastico 2016/2017, una procedura di assunzione in attuazione e secondo le modalità previste dalla sopra richiamata Legge e dal presente decreto ministeriale.
2. La procedura di assunzione è attuata secondo le fasi descritte, in ordine di sequenza all'articolo 4 del presente decreto.

### Articolo 2

#### *Destinatari della procedura di assunzione*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 - quater del Decreto Legge 29 marzo 2016 n. 42 convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89 possono partecipare alla procedura di assunzione i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale del 25 settembre 2012, n. 75, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapacienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
2. Pertanto, possono partecipare alla presente specifica procedura di assunzione i docenti iscritti nelle graduatorie di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, della scuola dell'infanzia che non risultino già assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo posto e dal grado di istruzione per i quali sono assunti.

### Articolo 3

#### *Posti disponibili alle fasi della procedura di assunzione*

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 - quater del Decreto Legge 29 marzo 2016 n. 42 convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89 vengono destinate alle nomine dei docenti ancora iscritti nelle Graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, un numero di posti pari al 50% dei posti di tipo comune vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2016/2017. Analoga percentuale si applica alle dotazioni dell'organico di sostegno della scuola dell'infanzia. Nel caso in cui il numero dei posti vacanti e disponibili sia dispari, la quota del 50% destinata agli inclusi nelle graduatorie di merito è arrotondata per eccesso. Il restante 50% viene destinato ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

## *Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

2. Nelle regioni in cui non risultano docenti iscritti nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, o tale numero risulti inferiore al 50% dei posti vacanti e disponibili, viene accantonato un numero di posti pari al 15% del totale dei posti vacanti e disponibili da destinare alla fase di nomina nazionale tra tutte le regioni del sistema scolastico statale descritta alla lettera b) del successivo articolo 4. Qualora il calcolo del 15% determini un numero decimale, tale numero viene arrotondato al numero intero superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, altrimenti è arrotondato all'unità inferiore.

### Articolo 4

#### *Fasi della procedura di assunzione*

1. Alla procedura di assunzione si provvede secondo le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 - quater del Decreto Legge 29 marzo 2016 n. 42 convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89.
  - a) Fase regionale: In ciascuna regione di iscrizione nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, si procede alla nomina dei docenti iscritti a pieno titolo in dette graduatorie fino al contingente definito dal precedente articolo 3, comma 1. Resta ferma, nelle operazioni di nomina della presente fase condotte da parte degli Uffici Scolastici Regionali, l'applicazione delle riserve di legge.
  - b) Fase nazionale: I docenti, iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82 che non hanno ottenuto la nomina nella regione di iscrizione sono trattati, nelle altre regioni del sistema scolastico statale richieste nella domanda di cui all'articolo 5 del presente decreto, sulle disponibilità determinate ai sensi del precedente articolo 3, comma 2 e secondo le modalità descritte nel successivo articolo 5.

### Articolo 5

#### *Domanda di partecipazione alla procedura di assunzione di cui all'articolo 3, lettera b) del presente decreto: termini e modalità di presentazione.*

1. I soggetti destinatari della procedura di cui all'articolo 2, che intendono partecipare alla fase di cui all'articolo 4, lettera b) del presente decreto, relativa alla procedura nazionale di assunzione di cui all'articolo 1- quater del Decreto Legge 29 marzo 2016 n. 42 convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89 devono presentare un'unica domanda, esclusivamente attraverso Polis – “Presentazione On-line delle Istanze” – raggiungibile dalla home page del sito internet del Ministero [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it).
2. A tal fine è pubblicato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV serie speciale - “Concorsi ed Esami” del **12 luglio 2016**. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Le comunicazioni con i soggetti destinatari della procedura di assunzione di cui al presente decreto, ovvero la domanda di assunzione, l'espressione delle preferenze, la

## *Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono, esclusivamente, attraverso l'uso del sistema informativo gestito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

4. Le domande presentate con modalità diversa da quella indicata al precedente comma 3 non sono prese in considerazione.

5. Gli aspiranti alla procedura di assunzione indetta con il presente decreto, che presentano domanda per la partecipazione alla procedura nazionale di cui alla fase b) di cui all'articolo 4, se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno ed i posti comuni.

6. Gli aspiranti esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le regioni a livello nazionale, partendo, obbligatoriamente dalla regione in cui risultano iscritti. Le domande che non comprendano l'indicazione delle preferenze tra tutte le altre regioni, non vengono accettate.

7. I candidati possono presentare la domanda, secondo le modalità descritte ai precedenti commi, a partire dalle **ore 9.00 del 29 luglio 2016 e fino alle ore 14.00 del 9 agosto 2016.**

### Articolo 6

*Trattazione della domanda relativa alla fase b) di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto: procedura di assunzione*

1. I docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82 che al termine delle operazioni di cui al precedente articolo 4, comma 1, punto a) risultino non nominati partecipano, se hanno presentato la domanda di cui al precedente articolo 5, alle procedure di assunzione di cui alla fase b) dell'articolo 4 sui posti destinati a tale fase così come indicato nell'art. 3, comma 2 del presente decreto. Nel caso in cui, le disponibilità nell'ambito della regione in cui il soggetto è iscritto in graduatoria siano esaurite, all'assunzione si provvede scorrendo le restanti regioni e la tipologia di posto richiesti e, in subordine, in base al punteggio posseduto.

2. Per ciascuna iscrizione in graduatoria e secondo l'ordine di cui al comma precedente, la regione e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto, sono determinate scorrendo, nell'ordine, le regioni secondo le preferenze indicate e, per ciascuna regione, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata.

3. In caso di indisponibilità, di tutti i tipi posto per tutte le regioni non si procede all'assunzione.

### Articolo 7

*Accettazione e rinuncia. Decadenza dal diritto di stipula del contratto di lavoro*

1. I soggetti accettano, espressamente, la proposta di assunzione per regione, tipo posto entro il termine di cinque giorni dalla data della sua comunicazione tramite la procedura Polis secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 3.

2. In caso di mancata accettazione nel termine e con le modalità predette, i soggetti di cui all'articolo 2, del presente decreto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 - quater del

## *Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Decreto Legge 29 marzo 2016 n. 42 convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89 sono espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento

3. Le proposte di nomina e le assunzioni disposte per effetto dell'accettazione delle proposte sono pubblicate sull'albo istituzionale del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)) nonché sugli albi istituzionali degli Uffici Scolastici Regionali competenti.

4. All'esito delle presenti procedure anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 sono soppresse.

### *Articolo 8*

#### *Decorrenza di nomina e assegnazione di sede*

1. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro è subordinata alla effettiva presa di servizio presso la sede assegnata.

IL MINISTRO

*Stefania Giannini*  


